

I PUNTI-CHIAVE

Gli obiettivi

Le linee guida sono elaborate per contribuire a creare buone prassi sulle consulenze tecniche per rispondere adeguatamente al quesito del giudice, rispettare il contraddittorio, redigere un documento intellegibile nei tempi processuali, tener conto delle norme sulla privacy, rispettare la dignità e i diritti delle persone esaminate e soprattutto porre al centro il migliore interesse del minore

La funzione

Viene chiarito che la Ctù ha una funzione valutativa, non trasformativa/conciliativa. Ma è parte del mandato del Ctù valutare se vi sono margini di negoziabilità delle divergenze

Il quesito

Si fornisce un format di quesito, da adattare alla situazione, in cui si chiede tra l'altro al Ctù di indicare e descrivere in modo analitico le ragioni per non adottare l'affido condiviso

Dal Tribunale di Milano le linee guida per perizie nell'interesse dei minori

Buone prassi

Al professionista il ruolo di valutare la situazione, non di tentare la conciliazione

Giorgio Vaccaro

Un documento in 20 punti per elaborare buone prassi che permettano ai consulenti tecnici di «rispondere adeguatamente al quesito del giudice», «rispettare il contraddittorio» e «redigere un documento intellegibile» per «porre al centro il miglior interesse del minore». Il tutto «nel rispetto dell'autonomia scientifica e professionale di tutti i professionisti coinvolti» e dell'«autonomia valutativa del giudice». Sono questi gli obiettivi delle nuove li-

nee guida per la Ctù nelle cause di separazione, divorzio e responsabilità genitoriale delle coppie non sposate, fissate dal Tribunale di Milano nel documento del 6 ottobre scorso, elaborato con i contributi degli ordini locali di avvocati, psicologi e medici e dell'Osservatorio sulla giustizia civile.

Il documento affronta gli aspetti più rilevanti dell'attività del consulente, che richiede una particolare competenza. Viene così chiesto ai Ctù di depositare i curriculum vitae e dichiarare le «incompatibilità» per difetto di terzietà rispetto alle parti del processo (ma la partecipazione a congressi e le collaborazioni professionali non costituiscono gravi ragioni per la ricsusazione).

Si evidenzia che è compito del Ctù, insieme ai consulenti di parte, calendarizzare le fasi e i tempi dello svolgimento dell'incarico. Ma soprattutto si chiarisce che la funzione della Ctù è

«valutativa» della responsabilità genitoriale e non «trasformativa/conciliativa» delle parti.

Le linee guida individuano poi un format della domanda del giudice, che dovrà chiedere di individuare le competenze genitoriali degli ex, in particolare le funzioni di cura, protezione ed educazione e la «capacità di garantire l'accesso all'altro genitore e di salvaguardarne la figura agli occhi dei figli». Ancora il Ctù dovrà indicare, «analiticamente descrivendoli, elementi tali che suggeriscano l'adozione di un regime di esercizio della responsabilità genitoriale differente da quello condiviso».

Viene poi prevista, per preservare un setting adeguato per adulti e minori, la rinuncia dei legali, di cui si deve dare atto a verbale, a partecipare alle operazioni di consulenza.

I documenti per il Ctù sono quelli del fascicolo processuale, ma durante le operazioni possono essere acquisiti altri documenti, se ne emerge «l'indispensabilità all'accertamento di una situazione di comune interesse».

Quanto ai test (proiettivi o psicometrici), possono essere utilizzati e affidati a un terzo, ma si precisa che nella valutazione genitoriale è centrale l'esame clinico dei genitori e dei minori, rispetto al quale i test vengono definiti «complementari».

Per garantire il contraddittorio ogni interazione tra l'esperto e il minore o le parti dovrà essere preferibilmente videoregistrata e il materiale dovrà essere allegato alla Ctù.

Un punto importante è dedicato alla violenza domestica. Se un genitore è stato raggiunto da misura cautelare o condannato in primo grado, o sia intervenuto un ordine di protezione, il Ctù deve tenere conto della volontà dei figli e del genitore vittima di non incontrare il maltrattante. Se invece mancano i provvedimenti indicati, se un genitore o i figli esprimono paura o rifiuto a incontrare l'altro, il Ctù deve chiedere al giudice come svolgere le operazioni. La violenza accertata sarà un elemento chiave nella valutazione del Ctù sulle competenze genitoriali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

